

REGOLAMENTO INTERNO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO l'art. 3 della Costituzione;
- VISTO lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 249/1998 e DPR 235/07);
- VISTO il “Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche” (DPR 275/99).
- VISTE le proposte di aggiornamento approvate nella seduta del **10/09/2020**

DELIBERA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art 1 – FINALITA' DEL LICEO ISSEL

1.1. Il Liceo Issel, tenuto conto della sua particolare collocazione nel territorio che ne evidenzia l'unicità relativamente all'approfondimento degli studi scientifici e umanistici, si propone di rispondere ad una richiesta di studi qualificanti e ad ampio spettro in cui tutte le discipline curriculari ed extra-curriculari possano completarsi nel loro armonico e coerente interagire, perché divengano formatrici dell'intelletto, stimolo alla curiosità culturale, capaci di dar vita al pensiero, così da non precludere agli allievi la più articolata scelta in merito alla prosecuzione degli studi a livello universitario.

1.2. A tal fine il percorso formativo nel Liceo Issel si pone i seguenti obiettivi:

- l'acquisto degli strumenti logici, linguistici e critici indispensabili per una chiara lettura ed un'autonoma interpretazione della realtà contemporanea;
- il miglioramento dei processi di apprendimento in ciascun ambito disciplinare, acquisendo padronanza nell'uso delle nuove tecnologiche, approfondendo competenze in ambito chimico e biologico;
- il rafforzamento dell'area linguistica con le conoscenze di più lingue comunitarie;
- l'ampliamento dell'apertura socio – culturale verso le culture di paesi europei;
- la realizzazione di attività diversificate grazie alle quali ogni studente possa divenire centro autonomo di fruizione e produzione di cultura;
- l'individuazione e l'orientamento delle attitudini personali anche in relazione alle attività sportive e motorie, attraverso un costante intervento di tutoring indirizzato particolarmente all'elevamento dell'obbligo scolastico e di raccordo con l'università e il mondo del lavoro;
- la promozione del senso di responsabilità dell'individuo nei confronti della comunità, nella piena consapevolezza dei diritti umani e dei doveri civici.

1.3. Il Liceo Issel pertanto si propone come scuola di percorsi culturali impegnativi, ma anche commisurati alle esigenze di una vasta utenza, nel consapevole intento di offrire un servizio che, pur rispettando le diversità, garantisca il successo formativo; scopo principale dell'azione didattico-educativa è quello di mettere l'individuo in grado di crescere come persona e come cittadino, secondo i principi della libertà, della solidarietà e della responsabilità.

Art. 2 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

2.1. All'atto di iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 3 - ORARI E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

3.1. L'ingresso di docenti e studenti per la prima ora di lezione inizia al primo suono della campanella, e si conclude al secondo suono, che indica anche l'inizio delle lezioni.

3.2. Giungere alle lezioni con la massima puntualità è un dovere elementare e imprescindibile.

3.3. Al cambio di ora gli insegnanti rilevano le classi nel tempo minimo sufficiente per effettuare il trasferimento fra le aule e acquisire il materiale didattico. Gli studenti devono attendere i docenti restando nell'aula, senza arrecare disturbo.

3.4. Le modalità di vigilanza durante l'intervallo sono affidate al docente in servizio nella classe durante la seconda e la quarta ora di lezione.

Art. 4 - INGRESSI IN RITARDO, USCITE ANTICIPATE E PERMESSI SPECIALI

4.1. L'ingresso in ritardo nell'edificio scolastico è autorizzato per motivi eccezionali: **lo studente in ritardo (oltre le ore 8,20) può accedere all'edificio esclusivamente attraverso l'ingresso 1 (via Fiume) e deve recarsi obbligatoriamente dal collaboratore del Dirigente Scolastico che ne registrerà il ritardo direttamente sul registro elettronico, in modo che lo studente possa entrare in classe senza interrompere lo svolgimento della lezione. Non è ammesso, salvo casi particolari, l'ingresso in aula dopo l'inizio della seconda ora di lezione e comunque previa comunicazione da parte della famiglia prodotta il giorno antecedente quello del ritardo.**

4.2. Per motivi imprevisti, come ad esempio il ritardo di mezzi pubblici, la giustificazione del ritardo deve essere presentata il giorno successivo.

4.3. **La dirigenza informerà le famiglie in caso di ritardi frequenti e ripetuti. La presenza di ritardi influirà nell'assegnazione del voto di condotta.**

4.4. L'uscita anticipata è autorizzata per motivi eccezionali al cambio dell'ora di lezione; durante l'ora di lezione è ammessa solo per gravi motivi di salute o di urgenza familiare: il docente decide autonomamente se autorizzare lo studente ad uscire anticipatamente dalla scuola e ne prende nota sul registro di classe.

4.5. La custodia del minore deve essere rilevata personalmente dal tutore o da persona maggiorenne delegata da esso per iscritto sull'agenda.

4.6. Delle uscite anticipate si tiene conto nell'assegnazione del voto di condotta.

4.7. Qualunque uscita non autorizzata dall'edificio scolastico durante le ore di lezione, anche se temporanea, costituisce grave infrazione disciplinare.

4.8. Per casi particolari, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impegnativi cicli di terapia o infortunio a lunga risoluzione, motivi di trasporto per località disagiate, impegni ripetuti e continuativi legati ad attività sportive o di conservatorio, apposite richieste di ingresso in ritardo o uscita anticipata devono essere presentate in anticipo al D.S. affinché valuti la possibilità di emettere permessi speciali, anche eventualmente permanenti, in deroga al presente Regolamento; i permessi speciali devono essere annotati sul registro di classe e sull'agenda dello studente.

Art 5 – USCITE DALL'AULA E TRASFERIMENTI

5.1. Gli studenti, durante le lezioni, possono allontanarsi dall'aula solo con l'autorizzazione del docente che la accorda ad un solo studente per volta

5.2. Il trasferimento del gruppo classe avviene insieme ad un insegnante o ad altro personale della scuola delegato. Il gruppo classe resta unito.

Art. 6 - COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIE

6.1. Per ogni comunicazione o giustificazione, anche per gli studenti maggiorenni, è obbligatorio l'uso dell'agenda; la firma nelle comunicazioni, deve essere corrispondente a quella depositata e autenticata dalla Segreteria.

6.2. Gli studenti devono sempre portare a scuola l'agenda perché possa essere controllata in qualsiasi momento dai docenti o utilizzata per comunicazioni alla famiglia.

6.3. Per ottenere un duplicato dell'agenda gli studenti maggiorenni e i genitori degli studenti minorenni devono effettuare una dichiarazione di smarrimento ed un

versamento di € 10.00 sul conto corrente del Liceo con la causale “duplicato agenda”.

6.4 I voti, le assenze, i ritardi, le uscite, le note disciplinari e le schede di valutazione saranno accessibili ai genitori sulla piattaforma del registro elettronico consultabile collegandosi al link <https://nuvola.madisoft.it/> ed inserendo le credenziali rilasciate dal Liceo Issel.

- Le famiglie possono visualizzare la situazione scolastica del/della proprio/a figlio/a accedendo al link “registro elettronico” presente nella pagina principale del sito dell’Istituto <http://www.liceoissel.gov.it/>
- Coloro che avessero smarrito o non fossero in possesso delle credenziali di accesso al registro elettronico, devono recarsi PERSONALMENTE presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto dove verranno generate nuove credenziali
- La password deve essere assolutamente riservata e non può essere in nessun caso comunicata ad altra persona.
- Le famiglie impossibilitate alla consultazione del Registro Elettronico possono rivolgersi al personale di Segreteria per richiedere chiarimenti e supporto e per l’utilizzo del servizio.

6.5 Le circolari e gli avvisi saranno pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica ed inoltrati all’indirizzo di posta elettronica depositato presso gli Uffici della Segreteria

Art. 7 - ASSENZE DEGLI STUDENTI

7.1. Al fine di assicurare che le famiglie siano sempre informate sulla frequenza degli studenti, le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da chi ne abbia la tutela legale e abbia depositato e autenticato la firma sull'agenda in Segreteria.

7.2. Le assenze degli studenti maggiorenni possono essere giustificate direttamente dagli stessi dopo aver depositato una firma sull'agenda in Segreteria, ma le famiglie hanno il diritto di chiedere informazioni all'Istituto.

7.3. Tutte le assenze devono essere giustificate sull'agenda al momento del rientro a scuola; le giustificazioni devono essere controllate dall'insegnante della prima ora, il quale ne prende nota sul registro di classe.

7.4. Gli studenti privi di giustificazione scritta sono ammessi con riserva e sono tenuti a presentarla il giorno successivo. Dimenticanze ripetute nella giustificazione delle assenze si configurano come comportamenti scorretti, di cui i consigli di classe terranno il debito conto anche per l'attribuzione del voto di condotta.

7.5. Le motivazioni delle assenze non possono in alcun modo essere censurate. Le assenze per malattia superiore a 5 giorni dovranno essere giustificate con certificato medico che attesti la guarigione solo quando tale attestazione sia richiesta «da misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica».

7.6. Nel caso di assenza di 5 o più giorni dovuta a motivi familiari che sia stata segnalata anticipatamente dalla famiglia sull'agenda, sarà sufficiente presentare giustificazione al rientro.

7.7. Delle assenze e delle regolarità della loro giustificazione si tiene conto nell'assegnazione del voto di condotta.

Art. 8 – RISPETTO DELLE STRUTTURE, DEGLI ARREDI, DEI LOCALI

8.1. I locali, gli arredi, il materiale librario, scientifico e tecnologico costituiscono un prezioso patrimonio didattico e culturale al servizio delle generazioni studentesche che si avvicendano sui banchi di scuola del Liceo Issel.

8.2. Gli studenti e/o le classi risponderanno personalmente e/o come gruppo di ogni lesione dei beni comuni, pagando i danni materiali ed esponendosi all'eventualità di provvedimenti disciplinari.

8.3. Il personale della scuola e gli studenti sono tenuti alla piena collaborazione con il

personale ATA, utilizzando i cestini dei rifiuti presenti in ogni parte dell'istituto; in particolare, i pavimenti delle aule e i banchi non possono essere utilizzati come superfici per l'abbandono di qualsiasi rifiuto. Scritte sui banchi, sui muri, ecc. costituiscono danneggiamento agli arredi e alle strutture.

8.4. Per le violazioni potranno essere adottati provvedimenti disciplinari proporzionali alla gravità delle infrazioni.

Art. 9 – DIVIETO DI FUMO

9.1. E' fatto assoluto divieto a tutti (studenti, docenti, personale, genitori ed altri soggetti presenti anche occasionalmente nell'edificio scolastico) di fumare nelle aule, nei corridoi e in tutti i locali, **compresi i servizi igienici**, nonché nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico.

9.2. Le inadempienze verranno perseguite disciplinarmente come infrazioni gravi e saranno passibili di denuncia per i danni arrecati alla salute delle persone, facendo esplicito richiamo al regolamento adottato in materia.

Art. 10 – USO DEI DISPOSITIVI CELLULARI

10.1. Durante le ore di lezione i dispositivi cellulari di qualunque tipo, sia degli studenti sia dei docenti, devono essere spenti e depositati all'inizio delle lezioni in appositi contenitori presenti in ogni aula.

10.2. Possono essere utilizzati durante gli intervalli.

10.3. Non è ammessa la ricarica delle batterie dei dispositivi nelle aule scolastiche.

10.4. Ogni violazione sarà sanzionata con apposito provvedimento disciplinare.

10.5. L'uso dei dispositivi cellulari può essere autorizzato dal docente esclusivamente per specifiche attività didattiche o in casi di effettiva, urgente necessità precedentemente dichiarata dallo studente.

Art. 11 – SICUREZZA

11.1. Tutte le componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA, genitori, soggetti che accedono all'edificio scolastico anche in via occasionale) devono attenersi alle disposizioni sulla sicurezza impartite dal D.S. e dal Responsabile in materia, con particolare riguardo al piano di evacuazione.

Art. 12 – DIRITTO DI RIUNIONE

12.1. Per ciascun anno scolastico gli studenti hanno diritto a:

- fine a un massimo di 16 ore di assemblea di classe in orario di lezione;
- fino a un massimo di 40 ore di assemblea di istituto in orario di lezione;
- fino a un massimo di 16 ore di Comitato studentesco in orario di lezione;
- ulteriori riunioni al di fuori delle ore di lezione, compatibilmente con la disponibilità dei locali del Liceo.

12.2. Le riunioni e le associazioni degli studenti contribuiscono alla loro formazione di cittadini e, pertanto, obbediscono a criteri di efficienza ed efficacia indicati nel P.T.O.F. del Liceo e nei contratti formativi delle singole classi.

12.3. I comportamenti degli studenti nel corso delle loro riunioni, anche se svolte al di fuori dei locali del Liceo, devono essere conformi al presente Regolamento e sono conseguentemente sanzionabili.

12.4. I genitori hanno diritto a riunioni di classe o istituto e di Comitato Genitori in orario non di lezione compatibilmente con la capienza e la disponibilità dei locali del Liceo e nel rispetto dell'orario di servizio del personale ATA contrattato annualmente dal Dirigente Scolastico e dalla R.S.U..

Art. 13 – MODALITA' E RESPONSABILITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLE

RIUNIONI

13.1. L'assemblea di classe è convocata dai rappresentanti di classe e autorizzata dal docente coordinatore della classe: la vigilanza è a carico dei docenti delle ore coinvolte.

13.2. L'assemblea di Istituto è convocata dai rappresentanti di Istituto e autorizzata dal docente referente per le problematiche studentesche; la vigilanza è a carico del personale indicato dal docente referente per le problematiche studentesche.

13.3. Il Comitato studentesco è convocato dai rappresentanti di istituto ed è costituito dai rappresentanti di classe, di istituto e dai rappresentanti del Liceo della Consulta Provinciale Studenti; la vigilanza è a carico del personale indicato dal docente referente per le problematiche studentesche.

13.4. Per le riunioni al di fuori delle ore di lezione il Dirigente Scolastico o suo delegato impartisce istruzioni per la vigilanza.

13.5. Eventuali spese per le riunioni sono a carico degli studenti.

13.6. A richiesta degli studenti le ore di assemblea di classe e di istituto possono essere dedicate ad attività culturali autogestite e concordate con i docenti, nonché a gite di istruzione.

13.7. La partecipazione di esperti esterni alle riunioni studentesche senza oneri per la scuola è autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal docente referente.

13.8. Il risarcimento di eventuali danni a persone o cose, verificatisi durante le riunioni, anche se tenute in locali esterni alla scuola, sarà richiesto ai rappresentanti di classe (per le assemblee di classe) e ai rappresentanti di istituto (per le assemblee di istituto e per il Comitato Studentesco).

13.9. Le riunioni dei genitori sono convocate dai rappresentanti di classe (assemblea di classe) o dai rappresentanti di Istituto (assemblea di Istituto e Comitato Genitori, costituito da tutti i genitori eletti nel Liceo).

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1. Il trattamento dei dati personali avviene nelle forme e nei termini della normativa vigente, in particolare del Regolamento Europeo 679/16.

14.2. Gli studenti e le famiglie rilasciano le autorizzazioni al trattamento dei dati personali previste dalla legge secondo le procedure adottate dall'Istituto.

Art. 15 – SANZIONI DISCIPLINARI

15.1. Per infrazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al presente Regolamento o ad altre disposizioni degli organi competenti possono essere comminati agli studenti:

- richiamo orale;
- censura scritta;
- svolgimento di attività gratuite a favore del Liceo o della comunità;
- temporaneo allontanamento dello studente per periodi inferiori o superiori a 15 giorni.

15.2. Il richiamo orale e la censura scritta vengono comminati nell'immediatezza del fatto da parte del docente (anche di classe diversa da quella dell'allievo) che rileva l'infrazione direttamente.

15.3. Il docente che commina la censura scritta provvede ad annotarla sul registro di classe, a registrarla sull'agenda, e a darne comunicazione scritta al docente coordinatore di classe per i provvedimenti di competenza.

15.4. Lo studente minorenni deve far controfirmare tale comunicazione per presa visione da uno dei genitori o dal suo tutore legale e deve esibire la comunicazione controfirmata al docente coordinatore di classe.

15.5. Le attività gratuite consistenti in lavori (pulizia locali, piccola manutenzione) o in attività utili per il Liceo (riordino locali, biblioteca o altro, lavori di ricerca) vengono comminate dal docente coordinatore di classe, anche a seguito di segnalazioni di

infrazioni ricevute da altri, e devono svolgersi al di fuori dell'orario di lezione per un minimo di 3 ore fino a un massimo di 8 ore, sotto la supervisione di un docente o del personale ATA.

15.6. Al fine di ottenere la riabilitazione dello studente il docente coordinatore di classe, sentito il Dirigente Scolastico sulle modalità organizzative, concorda la sanzione con lo stesso studente e, se minorenni, anche con la famiglia.

15.7. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dello studente a presentare a sua discolpa testimonianze orali o scritte e/o memorie difensive.

15.8. Il docente coordinatore di classe provvede quindi ad annotare la sanzione sul registro di classe e a registrarla dell'agenda.

15.9. Il temporaneo allontanamento della scuola non superiore a 15 giorni è sanzionato dal Consiglio di classe.

15.10. A seguito di infrazione che possa comportare il temporaneo allontanamento della scuola, chi accerta il fatto ne riferisce immediatamente al docente coordinatore della classe il quale, entro cinque giorni dal fatto, comunica allo studente e, se è minorenni, anche all'esercente la potestà genitoriale a mezzo lettera raccomandata a.r. l'avvio del procedimento disciplinare.

15.11. Al destinatario della comunicazione viene data facoltà di essere sentito dal Consiglio di Classe in un contraddittorio a difesa (anche con l'assistenza dell'esercente la potestà genitoriale) o di presentare memoria scritta.

15.12. Contemporaneamente il docente coordinatore di classe convoca il Consiglio di classe: nel corso della riunione il Consiglio di classe può acquisire documentazione ed ascoltare testimoni.

15.13. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni è adottato dal Consiglio di Istituto.

15.14. Nei casi di reati gravi o in cui vi sia pericolo per l'incolumità delle persone si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 4 comma 9 e seguenti dello statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 235/07).

15.15. Come da Circolare Ministeriale dell'1/8/08 "Comportamento, Introduzione Disciplina Cittadinanza e Costituzione, carta dello studente", le sanzioni di allontanamento superiori a 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio o dall'esame sono da scegliere secondo il principio di proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione, e possono essere utilizzate ogniqualvolta si verificano comportamenti riconducibili ad ipotesi di reato quali violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio o allagamento.

15.16. Le sanzioni disciplinari non estinguono eventuali reati.

15.17. Tutte le sanzioni hanno effetto sul voto di comportamento.

15.18. Contro le sanzioni comminate, tranne nei casi di richiamo orale, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 7 giorni dalla comunicazione della sanzione allo studente.

15.19. L'Organo di Garanzia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso formula il suo motivato parere.

15.20. Lo studente che, in mancanza di ricorso ovvero dopo esito negativo dello stesso, rifiuta di accettare la sanzione comminatagli riceve la sanzione di grado immediatamente successivo.

Art. 16 – RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DAGLI STUDENTI

16.1. In caso di danni di qualsiasi entità, anche provocati involontariamente, alle strutture o alle attrezzature in uso o di proprietà del Liceo o alle persone, nonché nel caso di danni provocati a persone o cose esterne al Liceo con lancio di oggetti o altro dai locali scolastici, il responsabile è obbligato al risarcimento accollandosi sia il relativo onere finanziario sia, quando possibile, quello operativo per l'eliminazione del

danno.

16.2. Qualora non sia identificato un responsabile, il risarcimento sarà a carico della classe o del gruppo di apprendimento o, in subordine, di tutti gli studenti dell'Istituto.

16.3. Per l'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo il Dirigente Scolastico potrà consultare, direttamente o tramite un suo delegato, i rappresentanti degli studenti, di classe o di Istituto secondo i casi.

16.4. Il risarcimento non estingue eventuali reati e non sostituisce eventuali sanzioni disciplinari.

16.5. Per comportamenti scorretti che dovessero creare danni al buon nome del Liceo, il Consiglio di Istituto adotterà gli opportuni provvedimenti.

16.6. Contro qualsiasi richiesta di risarcimento danni lo studente o l'esercente la potestà genitoriale ha facoltà di presentare ricorso scritto entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni all'Organo di Garanzia interno.

16.7. L'Organo di Garanzia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso formula il suo motivato parere.

Art. 17 - ORGANO DI GARANZIA INTERNO

17.1. L'Organo di Garanzia interno è costituito da 1 rappresentante dei genitori (designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Comitato dei genitori), da 1 rappresentante del personale docente (designato dal Consiglio d'Istituto su proposta dei docenti) e da 1 studente (designato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Comitato Studentesco).

17.2. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.

17.3. Esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari presentati e contro le richieste di risarcimento danni ed entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso formula il suo motivato parere.

17.4. Esamina, su richiesta, anche eventuali conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente regolamento.

17.5. Resta in carica per due anni scolastici.

Art. 18 – INCIDENTI ED INFORTUNI

18.1. Tutti gli infortuni occorsi agli alunni durante le attività scolastiche e parascolastiche e durante il percorso casa-scuola e viceversa vanno comunicati immediatamente alla Segreteria della scuola per attivare correttamente le pratiche presso l'Assicurazione e l'I.N.A.I.L..

Art. 19 – VALIDITA' E MODALITA' DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO

19.1. Il presente regolamento entra in vigore unitamente al P.T.O.F. ed ha validità triennale.

19.2. Per la sua revisione è richiesta una delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto; la proposta di revisione può essere formulata da un terzo dei componenti in carica del Consiglio di Istituto oppure da un terzo degli studenti dell'Istituto o dei genitori o del personale Docente e ATA.

19.3. Può essere formulata anche da parte dell'Organo di Garanzia o dal Consiglio d'Istituto secondo quanto previsto nell'articolo 5 del D. P.R. 235/07.

19.4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Istituto; ne è affissa copia cartacea in ogni aula e nella sala insegnanti.

19.5. L'atto di iscrizione nella scuola comporta l'accettazione esplicita delle norme in esso contenute.

Art. 20 – REVISIONE E MODIFICA DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA'

20.1. Il patto di corresponsabilità può essere modificato su proposta del Dirigente

Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti e con delibera del Consiglio di Istituto.

20.2. Per il contenimento del contagio da Covid 19, il patto di corresponsabilità è integrato come da allegato al presente Regolamento di Istituto.